

Capitolo 2: DOCENTI

Indicazioni sui doveri dei docenti

Art. 1: I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio del proprio orario di servizio, avendo cura di apporre la firma di presenza giornaliera sull'apposito registro con annotati l'orario d'entrata e l'orario d'uscita.

Art. 2: Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nome al Dirigente Scolastico.

Art. 3: In caso di un ritardo superiore ai cinque minuti dall'inizio delle lezioni di un alunno occorre segnare l'orario, la giustificazione o la richiesta di giustificazione da consegnare il giorno successivo, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e ammetterlo in classe.

Art. 4: Qualora uno studente debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il genitore deve presentare una richiesta scritta, sul libretto scolastico, o su apposito modulo prestampato che attesti la motivazione dell'uscita anticipata, e prelevare personalmente o tramite persona da lui delegata il proprio figlio. Il docente presente autorizza l'uscita e appone sul registro di classe l'ora in cui l'alunno esce. Nel caso in cui uno studente si senta male durante lo svolgimento delle lezioni, il docente addetto al primo soccorso o il collaboratore scolastico provvedono ad avvertire i familiari e, se necessario, il servizio 118.

Art. 5: I docenti coordinatori di classe/sezione devono custodire nel registro di classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico.

Art. 6: I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti e i compiti assegnati (per la scuola secondaria).

Art. 7: I docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

Art. 8: Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario. In caso di impegno in altra classe, il cambio dovrà essere effettuato con celerità, in modo da non lasciare la classe senza vigilanza. I collaboratori scolastici collaboreranno con i docenti per la vigilanza.

Art. 9: Durante l'intervallo i docenti in servizio nella classe vigilano sugli alunni, coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Art. 10: Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

Art. 11: In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse.

Art. 12: Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

Art. 13: I docenti accompagnano la classe all'uscita.

Art. 14: I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

Art. 15: È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di oggetti o sostanze che possono rivelarsi tossiche o pericolose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, forbici appuntite, taglierini, accendini, ecc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi, ecc....) verificare che non vi siano comunicazioni scritte che dichiarino casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

Art. 16: È assolutamente vietato ostruire con mobili/arredi, zaini e cartelle, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.

Art. 17: I docenti dove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

Art. 18: Eventuali danni riscontrati a persone o a cose devono essere segnalati tempestivamente al Dirigente scolastico. I danni riscontrati sono risarciti dal responsabile del danno. Qualora questi non sia individuato, gli insegnanti della classe o delle classi interessate ne discuteranno nel C.d.C. o interclasse con i genitori ed il risarcimento potrà essere effettuato in modo collettivo, salvo verifica di eventuale copertura assicurativa.

Art. 19: I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. I docenti ricevono individualmente i genitori a cadenza periodica, con modalità definite dal CD e dal CdI.

Art. 20: La collaborazione con i genitori e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Art. 21: Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della

scuola, pubblicati sul sito web dell'istituto o esposti negli appositi spazi in sala insegnanti si intendono regolarmente notificati.

Art. 22: I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.

Art. 23: I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di servizio e per motivi personali solo in casi di estrema urgenza e necessità. Sono tenuti a specificare i numeri chiamati e ad indicare la data e l'ora della telefonata sugli appositi registri.

Art. 24: I docenti, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono informare le famiglie su particolari aspetti delle attività didattiche (uscite sul territorio, interventi di esperti, ...).

Art. 25: I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale, custoditi, a disposizione del Dirigente Scolastico.

Art. 26: I docenti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un'adeguata igiene personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educeranno ad un corretto comportamento.

Art. 27: E' assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici. E' vietato altresì fumare negli spazi aperti interni alla scuola in presenza degli alunni.